

**COMUNE DI
SANT'ARSENIO**
Provincia di Salerno

Regolamento
sulla gestione del Centro di raccolta Comunale
(approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

Indice

Sommario

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta	2
Art. 4 – Criteri generali per la gestione	2
Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta	3
Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento	3
Art. 7 – Rifiuti conferibili.....	3
Art. 8 – Pesatura dei rifiuti	6
Art. 9 – Orario di apertura	6
Art. 10 – Accesso dei soggetti conferenti.....	6
Art. 11 – Modalità del conferimento	6
Art. 12 – Altre norme di comportamento	7
Art. 14 – Controllo del Comune	7
Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti.....	7
Art. 16 – Divieti.....	7
Art. 17 – Sanzioni.....	8
Art. 18 – Rinvio normativo	8

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento contiene le disposizioni per la corretta gestione del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di settore.
2. Il centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani costituisce uno strumento a supporto della raccolta differenziata. La sua gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un'elevata protezione dell'ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 2 – Definizioni

1. Per l'applicazione del Regolamento, si specificano le seguenti definizioni:
 - a) **Centro di raccolta comunale:** sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani.
 - b) **detentore:** produttore dei rifiuti o soggetto che li detiene;
 - c) **utenze ammesse al conferimento o soggetto conferente:** utenze domestiche e non domestiche, nonché altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
 - d) **utenze domestiche:** nuclei familiari;
 - e) **utenze non domestiche:** operatori economici nei settori agricolo, artigianale, industriale, commerciale, dei servizi;
 - f) **gestore:** soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta (gestione diretta dal Comune ovvero affidata a soggetto terzo autorizzato ai sensi di legge);
 - g) **responsabile del centro:** soggetto, designato dal gestore (Comune ovvero soggetto esterno), quale responsabile della conduzione del centro;
 - h) **RAEE:** Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche;
 - i) **DM 08/04/2008:** Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 (in Gazzetta Ufficiale, 28 aprile 2008, n. 99), recante *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;

Art. 3 – Requisiti generali del Centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta deve essere realizzato e condotto nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Criteri generali per la gestione

1. Il gestore è tenuto a:
 - a) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del Centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;
 - b) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;
 - c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, abusivamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;
 - d) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l'incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;
 - e) salvaguardare l'ambiente;
 - f) eseguire e rispettare le disposizioni del DM 8 aprile 2008 e le altre norme applicabili all'attività di gestione;
 - g) compilare e registrare, eventualmente su supporto informatico, uno schedario numerato progressivamente redatto conformemente alle schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008, onde consentire la contabilizzazione dei rifiuti;
 - f) provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni e del verde, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro di raccolta compreso lo svuotamento del pozzetto a tenuta con relativo smaltimento periodico del percolato.
 - h) mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
 - i) gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel Centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;

- j) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- k) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

Art. 5 – Controllo del Centro di raccolta

1. Il gestore è tenuto a nominare un Responsabile del Centro di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti al Comune (qualora soggetto esterno).
2. Il Responsabile del Centro di raccolta è tenuto a verificare che la gestione del Centro di raccolta avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

Art. 6 – Utenze ammesse al conferimento

1. L'accesso è consentito ai soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. I soggetti conferenti di cui sopra devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 7 – Rifiuti conferibili

Ai sensi del DM 08.04.2008 e s.m.i., nel Centro di raccolta, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto nelle quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta nonché con la disponibilità delle unità di carico presenti all'interno del Centro di raccolta, come da tabella che segue:

Descrizione	Codice CER	Quantità
1. imballaggi in carta e Cartone	15 01 01	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
2. imballaggi in plastica	15 01 02	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
3. Imballaggi in metallo	15 01 04	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
4. imballaggi in vetro e rifiuti in vetro	15 01 07 20 01 02	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
5. contenitori T/FC	15 01 10* e 15 01 11*	(solo se conferiti da utenze domestiche) Max 5 confezioni annuali
6. rifiuti di carta e cartone	20 01 01	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
7. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
8. abiti e prodotti tessili	20 01 10	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del

	e 20 01 11	Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
9. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36 20 01 21	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
10. oli e grassi commestibili	20 01 25	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
11. farmaci	20 01 31* e 20 01 32	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
12. batterie e accumulatori	20 01 33* 20 01 34 160601	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio del Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
13. sfalci e potature	20 02 01	(solo se conferiti da utenze domestiche) Max 15 bustoni annui
14. ingombranti	20 03 07	(solo se conferiti da utenze domestiche) Max 5 pezzi mensili
15. cartucce toner esaurite	20 03 99 160216	(solo se conferiti da utenze domestiche) Max 10 pezzi annui
16. pneumatici fuori uso	16 01 03	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite di n° 4 pezzi annui
17. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	17 01 07 170802	(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)
18. residui della pulizia stradale se avviati a recupero	200303	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
19. altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio	200199	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
20. rifiuti urbani non differenziati	200301	Senza limiti se è dimostrata la produzione nel territorio Comune e comunque compatibilmente con le capacità del Centro di Raccolta
21. solventi	200113*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
22. acidi	200114*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
23. sostanze alcaline	200115*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
24. prodotti fotochimici	200117*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
25. pesticidi	20119*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 10 litri annui
26. vernici, inchiostri, adesivi e resine	200127* e 200128	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
27. detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 10 litri annui
28. detergenti diversi dal 200129*	200130	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui
29. oli e grassi diversi da quelli cer 200125, ad esempio oli minerali esausti	200126* 130208	(solo se conferiti da utenze domestiche) nel limite 20 litri annui

1. Per tutti i rifiuti per i quali è previsto un limite di conferimento, possono essere previste dal gestore del Centro modalità particolari di conferimento (ad es. previo appuntamento, ecc.).

Art. 8 – Pesatura dei rifiuti

1. Il gestore può prevedere la pesatura in ingresso e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente, anche al fine di promuovere azioni premianti per gli utenti.

Art. 9 – Orario di apertura

1. Il Centro di raccolta è aperto almeno un giorno a settimana per almeno tre ore al giorno, salvo il verificarsi di particolari esigenze per le quali sarà consentita l'apertura anche in altro giorno della settimana, previo appuntamento con il Responsabile.
2. Al giorno ed agli orari di apertura sarà data pubblicità, a cura del Comune, oltre che nelle forme prescritte dalla legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, del website istituzionale.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori del giorno e degli orari di apertura previsti, salvo particolari esigenze di cui al comma 1.

Art. 10 – Accesso dei soggetti conferenti

1. In occasione di ciascun conferimento le utenze non domestiche che conferiscono sono tenute a compilare la scheda di cui al DM 8 aprile 2008 e s.m.i. e a registrare i relativi dati in un archivio. La scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal gestore; una è consegnata all'utente.
2. Il gestore è tenuto a preporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del Centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
3. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del Responsabile del Centro.

Art. 11 – Modalità del conferimento

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.
3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il Centro di raccolta, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 12 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

Art. 13 – Cooperazione del Responsabile

1. Il Responsabile del Centro è tenuto a:
 - a) segnalare tempestivamente al Comune eventuali abusi da parte dei soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del Centro di raccolta;
 - b) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all'esterno, nelle immediate vicinanze, del Centro di raccolta;
 - c) trasmettere al Comune una relazione mensile che specifichi:
 - c.1) l'elenco dei servizi eseguiti;
 - c.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;
 - c.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;
 - c.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.La relazione è trasmessa al Comune entro il mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;
 - d) trasmettere al Comune i reclami espressi dai soggetti conferenti;
 - e) fornire al Comune tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art. 14 – Controllo del Comune

1. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 15 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta.
2. Il Comune e/o il gestore stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel Centro di raccolta, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

Art. 16 – Divieti

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di Raccolta
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;

- c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- d) asportare rifiuti depositati nel Centro di Raccolta;
- e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Sanzioni

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	Euro 50,00	Euro 500,00	art. 16, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	Euro 50,00	Euro 500,00	art. 16, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	Euro 50,00	Euro 500,00	art. 16, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	Euro 50,00	Euro 500,00	art. 16, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quanto previsto nei regolamenti comunali.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la polizia municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.
5. Il personale preposto alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

Art. 18 – Rinvio normativo

1. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

